

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1340 del 06/05/2016
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI - DM 05/02/98 E SMI - SOCIETA' AGRICOLA LUNARDA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' SAVIO - RINNOVO ISCRIZIONE AL N. 240 NEL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA, CLASSE 6, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI MEDIANTE COMPOSTAGGIO (R13/R3) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA SCAPUZZINA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1389 del 06/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei MAGGIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. N. 152/06 E SMI - DM 05/02/98 E SMI - **SOCIETA AGRICOLA LUNARDA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' SAVIO - RINNOVO ISCRIZIONE AL N. 240 NEL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA**, CLASSE 6, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI MEDIANTE COMPOSTAGGIO (R13/R3) **NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA SCAPUZZINA**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in campo ambientale sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia ambientale in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna (il cui schema è stato approvato da Arpae con D.D.G. n. 38/2016 e dalla Provincia di Ravenna con D.G.P. n. 22 del 17/02/2016) con efficacia che decorre con effetto dalla data di sottoscrizione della stessa (avvenuta in data 02/05/16). In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla *Convenzione*, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

VISTA la nota presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cervia in data 22/12/2015 - acquisita con PGRA/2016/669 del 25/01/16 (Pratica ARPAE Sinadoc n. 2016/4182) - dalla Società Agricola Lunarda srl (C.F./P.IVA 01290350394), avente sede legale in comune di Ravenna (RA) via Argine Destro 17 e attività di recupero rifiuti non pericolosi in comune di Cervia (RA) via Scapuzzina, intesa a

comunicare l'intenzione di proseguire l'attività già oggetto di comunicazione (iscrizione al n. 240 del registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4392 del 21/12/11) - ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - apportando le seguenti modifiche:

- incremento del quantitativo di rifiuti trattabili da 900 t/a a 2.900 t/anno e relativo adeguamento della rete fognaria, ferma restando l'appartenenza alla classe 6;
- ha comunicato la propria intenzione di non avvalersi dell'applicazione del regolamento di cui al DPR n. 59/2013, recante "*Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)*", non ricorrendone l'obbligo poiché si tratta di attività soggetta solo a comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Parte IV, Titolo I* recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ *DM 05/02/1998 e smi* per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per la pratica ARPAE Sinadoc 2016/4182 emerge che:

- la Società Agricola Lunarda srl ha presentato al SUAP del Comune di Cervia in data 22/12/15 (acquisita da questa SAC al PGRA/2016/669 del 25/01/16) apposita comunicazione di prosecuzione, con modifiche, delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi (R13/R3) per le quali risulta già iscritta al n. 240 del registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4392 del 21/12/11;
- la Società ha comunicato la propria intenzione di non avvalersi dell'applicazione del regolamento di cui al DPR n. 59/2013 in materia di AUA, non ricorrendone l'obbligo poiché si tratta di attività soggetta solo a comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi di cui all'oggetto. In particolare la stessa ha precisato che l'impianto in esame non ha scarichi idrici nè emissioni;
- la Società svolge, in procedura semplificata, operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero di sostanze organiche mediante compostaggio (R3) di rifiuti non pericolosi riconducibili al punto 16.1, lettera l) dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998 e smi. I rifiuti compostabili derivano esclusivamente dalla manutenzione del verde ornamentale (CER 200201) e l'attività è finalizzata alla produzione di compost di qualità, e in particolare ammendante compostato verde, con caratteristiche di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. n. 75/2010;
- la modifica comunicata comporta un aumento (da 900 t/a a 2.900 t/anno) del quantitativo massimo annuo di rifiuti complessivamente impiegabile per le operazioni di recupero oggetto della suddetta iscrizione, restando comunque invariata la classe di appartenenza (classe 6);
- a norma del punto 16.1.3 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998 e smi "*Le fasi di stoccaggio delle matrici, di bio-ossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio. Per gli impianti che trattano solo le tipologie di cui alle lettere c); h) e l) tali disposizioni non sono obbligatorie qualora abbiano una capacità annua di trattamento inferiore a 1000 t di rifiuti*". La modifica comunicata dalla Società (l'aumento da 900 t/a a 2.900 t/a di trattamento rifiuti) rende quindi necessario l'adeguamento alle predette indicazioni poiché ricade nella fattispecie ivi prevista (capacità di trattamento annua superiore a 1.000 t di rifiuti).

- la Società, rispetto alle operazioni di recupero esercitate, a fronte del comunicato aumento a 2.900 t/a prevede esclusivamente le seguenti modifiche rispetto all'assetto attuale:
 - ✓ diversa allocazione delle aree tra messa in riserva dei rifiuti in ingresso (R13), trattamento di compostaggio (R3) e stoccaggio dell'ammendante compostato verde (ACV);
 - ✓ realizzazione di una platea impermeabile in calcestruzzo con rete fognaria per la raccolta delle acque meteoriche e collettamento ad una vasca di stoccaggio (da utilizzare per il soddisfacimento dei bisogni impiantistici ad esempio per mantenere i livelli ottimali di umidità del cumulo);
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, per cui la SAC ha provveduto a richiedere la verifica di compatibilità urbanistica al Comune di Cervia, al fine della verifica della autocertificazione presentata dalla Società (PGRA 2016/2638 del 07/03/16);
- vista la nota del Comune di Cervia pervenuta alla SAC di Ravenna in data 29/04/16 (PGRA 2016/4911) che ha confermato la compatibilità dell'attività proposta con l'area produttiva agricola E, di cui all'art. 29 delle N.T.A. del vigente PRG;
- dalla verifica d'ufficio effettuata sulla documentazione allegata alla comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, risulta la conformità alle norme tecniche di cui al DM 05/02/98 e smi e le quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998 e smi sottoposti alle operazioni di recupero mediante compostaggio (R3) indicate risultano conformi a quanto previsto alla voce "Produzione di compost di qualità" riportata nell'Allegato 4 al medesimo DM 05/02/98 e smi;

RISULTA verificata la conformità al vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigenti che individuano l'area di interesse come idonea per la localizzazione di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti. Si può osservare che una minima porzione di territorio, parallela alla Via Scapuzzina, è classificata come area non idonea, ma tale area non viene interessata dall'attività di trattamento dei rifiuti;

Alla luce dell'adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), avvenuta con DGR n. 103 del 03/02/2014, di quanto da esso previsto in merito al coordinamento e alle relazioni con gli strumenti di pianificazione provinciale e dei criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti, nonché dei luoghi e degli impianti adatti per la gestione dei rifiuti, non si rilevano elementi di contrasto allo svolgimento dell'attività di recupero dei rifiuti nell'impianto in oggetto, alle condizioni attuali;

RISULTANO assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 6 settembre 2011, n. 159 inerenti la documentazione antimafia, con l'avvenuta verifica dell'iscrizione della Società alla "*White List - Elenco imprese non soggette a infiltrazione mafiosa*" della Prefettura di Ravenna alla Sezione II - Trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi, in particolare "*Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi*" a far data dal 29/10/15;

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi al rinnovo con modifiche dell'iscrizione della Società Agricola Lunarda srl da parte di questa SAC al n. 240 del registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, a seguito della richiesta inoltrata dal SUAP del Comune di Cervia acquisita da questa SAC al PGRA/2016/669 del 25/01/16;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi di cui al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, secondo cui sono affidate per delega alle SAC le competenze relative alle comunicazioni di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 216 commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi può comunque essere proseguito decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'apposita comunicazione all'Ente competente, in mancanza di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Dott.ssa Silvia Boghi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **IL RINNOVO dell'iscrizione** della **Società Agricola Lunarda srl** (C.F./P.IVA 01290350394), avente sede legale in comune di Ravenna (RA) via Argine Destro 17 e attività di recupero rifiuti non pericolosi in comune di Cervia (RA) via Scapuzzina - **al n. 240** nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e del DM 05/02/98 e smi, per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero di sostanze organiche mediante compostaggio (R3), classe 6, relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti:

Tipologia (All. 1 - Suballeg. 1 del DM 05/02/98 e smi)	Codice CER	Quantità di rifiuti messi in riserva (capacità impianto)		Quantità di rifiuti avviati a recupero in un anno		Quantità di rifiuti effettivamente destinati a riutilizzo
		mc	t	mc	t/a	t/a
16.1 - lettera l): <i>Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale</i>	200201	1.500	450	5.800	2.900	2.900

2. **DI VINCOLARE** l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al precedente punto 1 al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- Per la tipologia indicata, la quantità massima di rifiuti ammessa a recupero mediante compostaggio (R3) è fissata complessivamente in 2.900 tonnellate/anno. La quantità di rifiuti messi in riserva (R13) presso l'impianto, con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 450 tonnellate, non può comunque eccedere, in un anno, la quantità massima di rifiuti che può essere avviata a compostaggio nell'impianto (2.900 tonnellate/anno).
 - Il compost ottenuto dall'attività di recupero (R3) sopracitata, dovrà essere utilizzato nell'ambito dell'azienda agricola stessa.
 - I lotti di prodotto in uscita dall'impianto di compostaggio ("ammendante compostato verde") devono essere accompagnati da regolare certificazione analitica che attesti la conformità alle caratteristiche indicate all'Allegato 2 del D.Lgs. n. 75/2010.
 - Il lotto di prodotto finale da sottoporre a caratterizzazione analitica è fissato in 500 tonnellate.
 - Le operazioni di recupero dovranno essere gestite secondo quanto indicato nella documentazione tecnica allegata alla comunicazione di prosecuzione con modifiche dell'attività e acquisita agli atti.
 - la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
3. DI DARE ATTO che la Ditta è tenuta, **entro il 30 aprile di ogni anno**, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.
4. DI DARE ATTO che **la comunicazione di cui all'art. 216 del DLgs. n. 152/06 e smi deve essere rinnovata ogni 5 (cinque) anni**; pertanto, per garantire che non vi sia soluzione di continuità, **almeno 90 giorni prima della scadenza della validità del presente provvedimento, dovrà essere**

presentata apposita comunicazione di rinnovo. La comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi deve essere rinnovata anche in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Resta comunque ferma l'applicazione del regolamento di cui al DPR n. 59/2013, recante "Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)", qualora ne ricorrano le condizioni.

5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cervia per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

VIA SCAPUZZINA

Vasca
acque
meteo

AREA
STOCCAGGIO
COMPOST

Ufficio pesa

Accesso

AREA MESSA IN
RISERVA (R13)
RIFIUTI IN
INGRESSO



Comunicazione di av
effettivamente des
quantitativi di rifiut

D.M. 5/2/1998

PLANIME

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.